



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Servizio Pianificazione Territoriale

Rep./Racc. n°

Prot. n°

CONTRATTO

OGGETTO: Conformazione del Piano Regolatore Generale Comunale al Piano Paesaggistico Regionale. Affidamento incarico a dott. Massimo Braini (Cod. Fisc./P.IVA 01090860329) per realizzazione della Carta Archeologica e del rischio potenziale archeologico del territorio comunale di Trieste.

CUP: F93I22000100006 - CIG: Z9A382B15C

L'anno 2022, il giorno *** del mese di ***** ̄

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. _____ dd. _____ a firma del Responsabile del Servizio di Pianificazione e Porto Vecchio, per le motivazioni ivi addotte, è stato affidato l'incarico professionale per l'elaborazione della Carta Archeologica e del rischio e del potenziale archeologico del territorio comunale di Trieste al dott. Massimo Braini;
- il suddetto provvedimento risulta pubblicato sul sito internet del Comune di Trieste;

Visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

tra

il COMUNE di TRIESTE, rappresentato dall'arch. Eddi Dalla Betta domiciliato agli effetti del presente atto presso il Palazzo Municipale sito in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula il presente contratto in qualità di dirigente del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, nel prosieguo dell'atto indicato anche come "Committente";

e

il dott. Massimo Braini (codice fiscale C.F. _____; P.Iva 01090860329), nato a _____, domiciliato ai fini del presente contratto presso

il proprio studio professionale avente sede in via dei Leo, 15 a Trieste, nel prosieguo dell'atto indicato anche come "Professionista";

tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida al dott. Massimo Braini, Codice Fiscale _____ e P.Iva 01090860329, con studio professionale avente sede legale a Trieste in via dei Leo n. 15, che accetta, l'incarico per l'elaborazione della Carta Archeologica e del rischio e del potenziale archeologico del territorio comunale di Trieste, da svilupparsi secondo le nuove linee guida dell'archeologia preventiva approvate con il DPCM del 14 febbraio 2022 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022) e sulla base del programma di lavoro presentato in sede di offerta economica.

ART. 2 – CONTENUTI DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DELL'INCARICATO

Il servizio professionale relativo ai servizi tecnici di natura archeologica che qui si affida ha per oggetto l'elaborazione della Carta Archeologica, del rischio e del potenziale archeologico del territorio comunale di Trieste.

L'attività del professionista si articola e si sostanzia nelle seguenti fasi di attività, alle quali si attribuisce una percentuale di incidenza sul valore complessivo della prestazione:

- Fase 1: ricerca bibliografica e d'archivio relativa agli archivi disponibili su piattaforma digitale, archivi cartacei e bibliografici comprensivo di raccolta della cartografia storica e documentazione di riferimento (incidenza 30%);
- Fase 2: relazione metodologica per la determinazione dei gradi di rischio archeologico (incidenza 10%);
- Fase 3: valutazione del rischio e del potenziale archeologico, compreso sopralluoghi nelle aree d'interesse (incidenza 10%);
- Fase 4: elaborazione della relazione generale e specifica relativa alle aree di rischio e del potenziale archeologico comprensiva di schede (incidenza 20%);
- Fase 5: elaborazione della cartografia con posizionamento delle evidenze archeologiche, georiferite (incidenza 20%);
- Fase 6: stampa e consegna degli elaborati (incidenza 2%);
- Fase 7: affinamento dei dati e l'ottimizzazione del sistema (incidenza 8%)

Il Professionista, con l'accettazione dell'incarico, dichiara di avere completa conoscenza, senza eccezioni, delle modalità per l'esecuzione della prestazione e del materiale necessario ai fini dello svolgimento delle attività.

L'offerta tecnico-economica del Professionista (allegato sub A), costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare d'incarico e il Professionista riconosce che il prezzo pattuito è adeguatamente remunerativo come previsto all'art.12.

Per le prestazioni richieste, l'incaricato si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il lavoro sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione che si intende avvenuta con la validazione/approvazione degli elaborati da parte della Soprintendenza, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Il Professionista dovrà, se richiesto, garantire al RUP il supporto necessario al contraddittorio con la Soprintendenza, nell'illustrazione degli elaborati prodotti.

Gli elaborati prodotti – che saranno di proprietà all'Amministrazione committente in via esclusiva – dovranno essere prodotti alla committenza nei tempi indicati nel presente atto in n° 5 (cinque) copie cartacee di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc...), firmate in originale + n. 1 copia su CDRom/DVD contenente i file editabili di tutti gli stessi documenti (con le estensioni .DOC, .XLS, .DWG (AUTOCAD 2006), .DXF, .MDB; JPEG, EXCEL e in formato .SHP georiferiti secondo i seguenti sistemi di riferimento EPSG 6708, ETRF 2000 – 2008 come il sistema di riferimento delle amministrazioni italiane, per i dati di tipo geografico e territoriale prodotti (RDN2008/UTM zone 33N sistema ETRS89), nonché in formato con estensione .PDF e una copia .PDF firmata digitalmente in formato PAdES.

Il Professionista si impegna a rispettare le scadenze e le tempistiche come quivi ritmate ed a conformarsi ai contenuti delle prestazioni come richiesti, sì da consentire al Committente di adempiere al rispetto degli obblighi previsti quanto alla conformazione del P.R.G.C. al P.P.R.

Per quanto qui non puntualmente descritto, si fa integrale richiamo a quanto previsto dalle modalità operative disposte dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la redazione della carta del rischi e delle potenzialità archeologiche.

Fa parte integrante del presente disciplinare l'offerta metodologica proposta in sede di offerta economica (Allegato sub A).

ART. 3 – COLLABORATORI

L'incaricato potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei confronti del Committente per tutte le prestazioni svolte in ragione del presente incarico, come specificamente indicate all'art. 2. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale per qualsivoglia operazione oggetto del presente incarico saranno regolati mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista ed i suoi subappaltatori/subcontraenti, i cui corrispettivi a qualunque titolo rimangono totalmente a suo carico ed a sue spese.

L'Amministrazione comunale rimane esonerata da ogni tipo di responsabilità nei confronti dei subappaltatori/subcontraenti, riconoscendo come unica controparte il Professionista incaricato, responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente.

Per quanto riguarda il compenso previsto a favore di eventuali collaboratori, il Professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto.

Gli eventuali subappalti/subcontratti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti dell'art. 31, co. 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; pertanto il Professionista non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni archeologiche, nonché, quanto alla fase redazionale, per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il Professionista può affidare a terzi l'attività di consulenza specialistica, ferma restando la sua responsabilità anche ai fini di tali attività.

ART. 4 – TERMINI

Il presente contratto decorre dall'esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico cui si riferisce il presente atto.

Le attività dovranno essere completate entro 11 (undici mesi) dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico o, ove più favorevole, dalla data di avvio delle attività come comunicata dal RUP.

Le fasi da 1 a 6 andranno completate nel termine di 9 (nove) mesi a decorrere dalla stipula; la fase 7 nell'arco dei 2 (due) mesi successivi.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare detti i termini, previa richiesta scritta inoltrata dal Professionista, soltanto in caso di forza maggiore o per giustificati motivi che non siano imputabili a ritardi o negligenze imputabili all'incaricato.

ART. 5 – PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 6 e 7, il Committente avrà facoltà di applicare la seguente penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni: nell'ipotesi di ritardata esecuzione della prestazione prevista dal presente contratto all'art. 2: l'applicazione della penale nella percentuale dello 0,5% (zero virgola cinque per mille) dell'onorario per ciascun giorno di ritardo nella prestazione oggetto di inadempimento, che richieda l'osservanza di termini di scadenza.

Le penali applicate ai sensi del precedente capoverso verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale complessivo.

Qualora ciò si verificasse, il Committente si riserva di risolvere il contratto, senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, fatto salvo il compenso per la parte di prestazioni effettivamente svolte e valutata in relazione al suo grado di completezza ed esaustività al tempo della risoluzione contrattuale. In ogni caso la quantificazione del dovuto da corrispondere in detta ipotesi sarà effettuata tenendo conto della percentuale di incidenza delle attività, indicate all'art. 2, rispetto all'incarico considerato nel suo insieme. In caso di risoluzione contrattuale per inadempimento del Professionista, verrà comunque applicata una penale del 10% (dieci per cento) sull'importo contrattuale a qualsiasi titolo corrisposto.

Art. 6 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI E PROPRIETÀ' DEL PROGETTO

E' fatto obbligo al Professionista di osservare la massima riservatezza su ogni e qualsiasi informazione di cui, in occasione dello svolgimento dell'incarico, egli venisse a conoscenza.

L'incaricato espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Committente, che ne può disporre liberamente. Rimane in capo al al Professionista la proprietà intellettuale degli elaborati, che costui potrà utilizzare a scopo divulgativo.

Gli elaborati resteranno di piena e assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale; questa potrà, a suo insindacabile giudizio, introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte le modifiche ed aggiunte necessarie, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte del Professionista.

ART. 7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre al caso di risoluzione già disciplinato all'ultimo comma dell'art. 12, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
- b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento;

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale evenienza, il Committente si riterrà libero da qualsivoglia impegno nei confronti della controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, ad esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già svolte ed accettate al momento della risoluzione del contratto e che siano state approvate o comunque fatte salve dal Committente.

ART. 8 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni caso non sarà riconosciuto al Professionista alcun altro compenso o indennità di sorta, ad eccezione di quanto dovuto per le prestazioni già svolte al tempo della risoluzione del contratto; queste dovranno essere state eseguite con la diligenza del buon padre di famiglia e verranno valutate quanto alla loro completezza al momento della risoluzione contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Committente in ragione dell'inadempimento.

ART. 9 – RECESSO

Il Committente si riserva il recesso dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse o per sopraggiunte nuove necessità che si pongono in contrasto con il completamento delle attività in corso, da effettuarsi con apposito provvedimento espresso.

In tale caso il Professionista incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento ed il ristoro delle spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico; gli verrà altresì riconosciuto un compenso aggiuntivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo previsto per la parte di attività affidata e non ancora eseguita.

Il Professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al Committente nella comunicazione scritta a mezzo PEC, che dovrà pervenire a controparte con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il Professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso. L'incaricato dovrà consegnare entro 10 gg. dalla data di recesso tutta la documentazione sino ad allora elaborata, che sarà oggetto di verifica ai fini della quantificazione dell'importo da corrispondere per gli elaborati progettuali completati.

ART. 10 - INCOMPATIBILITÀ

Nei confronti del Professionista valgono, fino al termine dell'incarico, tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Egli qui dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Committente e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi.

ART. 11 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, la società venisse a conoscenza. Inoltre, la società espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Committente, che ne può disporre liberamente.

ART. 12 – ONORARIO E PAGAMENTI

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico comprensivo anche dei rimborsi per spese, viaggi, costi di riproduzione e di stampa dei documenti e di ogni altro onere necessario alla consegna degli elaborati completi ai fini della loro accettazione ed approvazione ammonta ad euro 26.000,00 (oneri fiscali e contributivi esclusi). Il presente importo è stato ritenuto adeguato e conseguentemente accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività da svolgere, come risulta dal calcolo della parcella professionale per i servizi offerti allegata al presente atto.

L'importo per l'incarico risultante dall'offerta per l'esecuzione del presente contratto ritenuto adeguato dal committente e sottoscritto dal professionista, è di euro 26.000,00 a cui vanno sommati gli oneri contributivi al 4% e l'IVA nella misura di legge al 22% per euro 6.988,80 per un totale di euro 32.988,80.

La liquidazione del compenso sarà effettuata come segue:

- 50% in acconto alla consegna della documentazione relativa alle Fasi da 1 a 4 previste all'articolo 2;
- 30% in acconto alla consegna della documentazione finale di valutazione del rischio archeologico prevista dall'articolo 2;
- 20% a saldo, all'approvazione dei contenuti da parte della soprintendenza e in ogni caso dopo l'espletamento della fase 7.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 13, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

L'importo del compenso è da intendersi comprensivo di ogni onere e tributo e remunerativo di ogni attività. Esso, inoltre, si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, salva l'applicazione dell'art. 106 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La corresponsione dell'onorario come qui fissato avverrà dietro presentazione di fattura elettronica predisposta tramite il Sistema di Interscambio della Pubblica Amministrazione; ciascun documento di spesa dovrà recare l'indicazione del codice univoco ufficio B87H10, del codice CIG e del codice CUP del presente affidamento, oltrechè richiamare il numero di determinazione di affidamento dell'incarico e la dicitura "PIANI" in apertura della causale. Il pagamento a beneficio del Professionista sarà subordinato alla verifica della regolarità della sua posizione contributiva, in aggiunta alla verifica del materiale prodotto e consegnato, e verrà effettuato entro i trenta giorni successivi alla ricezione.

Qualora, per circostanze indipendenti dalla volontà del Professionista, l'approvazione di detto materiale non dovesse intervenire entro 120 (centoventi) giorni dalla consegna, verrà comunque liquidato un ulteriore acconto pari al 10% (dieci per cento) dell'intero compenso residuo spettante, fermo restando l'obbligo in carico al Professionista a svolgere le attività necessarie per ottenere la verifica positiva e l'approvazione del materiale prodotto.

La rimanente quota a saldo della prestazione verrà liquidata in seguito all'approvazione da parte della Soprintendenza della Carta Archeologica e del rischio e del potenziale archeologico del territorio comunale di Trieste .

In caso di consegna incompleta degli elaborati di cui all'articolo 2, l'Amministrazione Committente si riserva di non procedere alla liquidazione dell'acconto fino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conti correnti bancari intestati al Professionista, con esclusione di responsabilità per il Committente da indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificativo della Gara Z9A382B15C ed il Codice Unico Progetto F93I22000100006.

ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra il professionista e gli eventuali subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: _____, che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto.

Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto aggiuntivo costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 14 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 5, lett. e) del D.L. 138/2011, il Professionista ha stipulato con l'impresa di assicurazioni _____ agenzia n. _____ di _____ la polizza assicurativa a copertura dei rischi di derivanti dall'esercizio dell'attività professionale n. _____ con decorrenza dal _____ e scadenza il _____ per un massimale di euro _____.

La polizza che recasse una scadenza anteriore alla conclusione dell'incarco, dovrà essere rinnovata fino alla sua conclusione, come definita al precedente art. 4.

ART. 15 – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto la società è tenuta ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 d.d. 24.05.2018, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,

approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra la società ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

ART. 17– SORVEGLIANZA

La sorveglianza sull'attività svolta sarà istituzionalmente esercitata dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Eddi Dalla Betta, col quale l'incaricato dovrà costantemente rapportarsi e raccordarsi per lo svolgimento della propria attività, data la natura dell'attività svolta.

ART. 18 – RINVIO

Per quanto non esplicito nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

ART. 19 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

Il Professionista, agli effetti del presente atto, dichiara di eleggere il proprio domicilio ai fini del presente contratto al seguente indirizzo PEC: _____

ART. 20 – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del Committente, sono e saranno ad esclusivo carico della società.

Rimane a carico del Professionista ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 21 – CLAUSOLE FISCALI

Il valore del presente contratto è di euro 32.988,80. In quanto atto terzo soggetto ad Iva, è richiesta la registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, il dott. Massimo Braini dichiara di aver integralmente letto il presente atto e di approvarne specificatamente gli articoli 2, 4,5,7,8,9,11,12, 16, 20.

IL PROFESSIONISTA
dott. Massimo Braini*

PER LA STAZIONE APPALTANTE
arch. Eddi Dalla Betta*

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e normativa collegata*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PRODAN ROBERTO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 08/11/2022 12:39:42